

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO UNINEUROMED

(approvato CDA del 03/08/2026)

CAPO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Modalità di convocazione delle sedute degli Organi

1. La convocazione degli Organi collegiali di Unineuromed è effettuata di norma dai loro Presidenti o, nel caso degli Organi di Dipartimento, dai rispettivi Direttori, comunque nel rispetto delle disposizioni dello Statuto.
2. La convocazione dell'Organo può essere richiesta, indicando gli argomenti da trattare, anche da 1/3 dei componenti con diritto di voto. Qualora la richiesta non sia accolta, il Presidente o il Direttore dell'Organo deve darne notizia nella prima seduta successiva, motivando il mancato accoglimento.
3. La convocazione è trasmessa a ciascun membro presso gli indirizzi di posta elettronica, o fax, ovvero con consegna a mano o raccomandata, come indicati all'atto della nomina, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, utilizzando la e-mail istituzionale di Ateneo. In casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata con il preavviso minimo di 24 ore e con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo a raggiungere gli interessati.
4. La convocazione dei rappresentanti degli studenti è trasmessa agli indirizzi di posta elettronica a tal fine appositamente indicati dagli interessati al momento della nomina.
5. Nella convocazione devono essere indicati giorno, ora e luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno della stessa, che consiste nell'elenco delle questioni che verranno trattate nell'adunanza. In casi di urgenza, ulteriori questioni aggiuntive possono essere inserite nell'ordine del giorno, previa comunicazione nelle forme previste dal precedente terzo comma per la convocazione in caso d'urgenza.
6. L'ordine del giorno può contenere anche l'indicazione "varie ed eventuali", inerente argomenti che non richiedano approfondimenti particolari. In queste ipotesi gli argomenti sono individuati dal Presidente durante la seduta, ma la discussione degli stessi è rinviata alla seduta successiva qualora ne faccia richiesta almeno 1/3 dei presenti.
7. Qualora durante la seduta non siano affrontati tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta, stabilendo, al tempo stesso, giorno e ora di aggiornamento e disponendone la comunicazione agli assenti, nel rispetto delle modalità previste per la convocazione in caso di urgenza. Qualora durante la seduta siano trattati e approvati, salvo intese, dalla maggioranza dei presenti prevista statutariamente per i diversi organi, punti all'ordine del giorno la cui deliberazione definitiva necessiti di



verifiche e approfondimenti, tale deliberazione può essere votata nella sua formulazione finale dalla maggioranza degli aventi diritto anche con una successiva consultazione elettronica tramite scambio di e-mail di conferma utilizzando l'indirizzo di posta elettronica istituzionale dell'Ateneo.

8. Nell'ipotesi di assenza o impedimento del Presidente, sempre che non sia previsto un Vicepresidente o che sia assente anche quest'ultimo, le funzioni attinenti la convocazione dell'Organo e la presidenza delle sedute sono esercitate dal componente più anziano di età. Negli Organi composti esclusivamente da personale accademico, la presidenza è esercitata dal decano dei Professori Ordinari presenti ovvero, in assenza di Professori Ordinari, dal Professore Associato con maggiore anzianità di servizio. A parità di anzianità nel ruolo, la Presidenza è affidata al più anziano di età. Il Presidente, in casi particolari, può consentire l'intervento alla riunione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audiovisivo, assicurando la possibilità per ciascuno dei componenti di intervenire e di esprimere il proprio avviso ed il proprio voto, nonché la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni. In detta ipotesi la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario verbalizzante.

Articolo 2

Deliberazioni degli Organi collegiali

1. Gli Organi collegiali dell'Università sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza dei loro componenti e deliberano a maggioranza dei presenti, salvi i diversi quorum richiesti dallo Statuto o dalle normative vigenti.
2. Non è consentita l'espressione del voto per delega.
3. I componenti degli Organi hanno il dovere di astenersi dal pronunciarsi su argomenti rispetto ai quali si trovano in posizione di conflitto di interesse.
4. Il voto è palese.
5. Si procede con voto segreto per le deliberazioni riguardanti le persone oppure qualora lo decida l'unanimità dei componenti dell'Organo.
6. Su decisione dell'unanimità dei componenti dell'Organo, le deliberazioni di particolare delicatezza riguardanti singole persone possono avere carattere strettamente riservato ai componenti dell'Organo e sono secretate, fatti salvi gli obblighi di invio su richiesta della magistratura.
7. Delle deliberazioni e delle sedute si redige apposito verbale ad opera del Segretario che



provvede altresì a disporre per la loro custodia.

8. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia ai regolamenti dei singoli Organi.

Articolo 3

Sostituzione dei componenti degli Organi cessati anticipatamente

1. Quando un componente di un Organo collegiale venga per qualsiasi causa a cessare dalle sue funzioni prima del termine del mandato, gli Organi competenti procedono alla sua sostituzione. Nel caso di cessazione di un membro eletto, questi viene sostituito dal primo dei non eletti.
2. I soggetti così subentrati svolgono le funzioni per il periodo che ancora residua del mandato dei loro predecessori.
3. Nel caso in cui i soggetti subentranti svolgano un mandato superiore al 50% dei termini regolamentari previsti per un intero mandato, il mandato viene conteggiato ai fini della rinnovabilità.
4. Le disposizioni del presente articolo non valgono anche per gli Organi monocratici per i quali quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2 deve eventualmente essere specificato nel decreto di nomina.

Articolo 4 Pareri

1. Nel caso di necessità di acquisizione di pareri obbligatori, l'Organo consultivo ha un termine di trenta giorni per la formulazione e la trasmissione del parere, salve motivate esigenze che richiedano tempi diversi. Nel caso in cui l'Organo consultato non risponda entro il termine prefissato, l'Organo deliberante può procedere all'adozione dell'atto facendo specifica menzione alle motivazioni dell'assenza del parere



CAPO II

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE

Articolo 5

Regolamenti delle strutture primarie

- I. Le strutture primarie dell'Università sono dotate di un regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, che ne disciplina il funzionamento, fatte salve eventuali eccezioni previste dallo Statuto.

Articolo 6 Dipartimenti

1. Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, l'Università istituisce i Dipartimenti ai quali sono attribuiti compiti di Organizzazione dello svolgimento delle attività didattiche e di ricerca scientifica, le attività di coordinamento tra queste ultime, nonché le attività esterne ad esse correlate o accessorie e gli altri compiti ad esso attribuiti dallo Statuto. Ciascun Dipartimento opera con riferimento ai Corsi ed alle strutture ad esso assegnate, nell'ambito delle direttive generali approvate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, ai sensi dell'art. 8 e 13 dello Statuto.
2. I Dipartimenti sono strutturati secondo un criterio di omogeneità ovvero di affinità disciplinare. I Dipartimenti possono altresì essere strutturati, in via sperimentale, in relazione a specifici temi o metodi di ricerca di carattere interdisciplinare. Tutti i corsi attivati dall'Università, inclusi i corsi di master e di dottorato, sono incardinati in un Dipartimento.
3. Il Dipartimento è responsabile per la proposta e l'attuazione dell'offerta formativa a tutti i livelli, in collaborazione con i Collegi Docenti dei Corsi di Studio, nonché per la promozione dell'attività di ricerca, anche in collaborazione con i Centri di Ricerca, ove istituiti. Qualora alle funzioni didattiche e di ricerca si associno funzioni assistenziali, i Dipartimenti assicurano l'assolvimento dei compiti conseguenti garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.
4. Sono Organi del Dipartimento il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Essi sono nominati e costituiti in conformità all'art. 14 dello Statuto.
5. Il Direttore convoca il Consiglio, almeno tre volte all'anno, secondo le modalità disciplinate dal Capo I del presente Regolamento. Il Consiglio si ritiene regolarmente costituito e legittimato a deliberare ai sensi di quanto ivi previsto.

6. Il Vice-direttore del Dipartimento è nominato dal Direttore tra i professori di ruolo afferenti al Dipartimento, su proposta del Consiglio di Dipartimento.
7. Il Dipartimento cura la regolare consultazione degli studenti sulle attività didattiche erogate attraverso la costituzione di uno o più comitati misti docenti-studenti, anche ai sensi di quanto previsto dall' art. 2, comma 2, lettera g) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Articolo 7

Corsi di Studio

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dello Statuto, l'Università istituisce ed attiva Corsi di Studio, nel rispetto della disciplina vigente in materia, anche in collaborazione con qualificate istituzioni universitarie e di ricerca, italiane e internazionali.
2. Sono Organi dei Corsi di Studio il Collegio dei docenti e, rispettivamente, a seconda della tipologia di Corso, il Presidente di Corso di laurea o laurea magistrale, il Direttore di Scuola di Specializzazione, il Coordinatore di Corso di dottorato, il Direttore di Master o Corso di perfezionamento.
3. Le modalità di istituzione ed attivazione dei Corsi di cui al comma 1 sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo.

Articolo 8

Collegio dei docenti del Corso di studio e delle Scuole di Specializzazione

1. Il Collegio dei docenti del Corso di studio è costituito dai professori e dai ricercatori universitari che svolgono attività didattica nell'ambito del Corso di studio, nonché dai rappresentanti degli studenti eletti negli organi del Corso medesimo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo. Per la trattazione di specifici temi, il Collegio può essere convocato in seduta allargata ai Coordinatori didattici delle attività professionalizzanti laddove previsti, ai docenti esterni e ai collaboratori didattici. I regolamenti dei singoli Corsi di Studio disciplinano le modalità di convocazione, partecipazione e votazione alle sedute del Collegio.
2. I Presidenti dei Collegi dei docenti sono nominati dal Rettore su proposta del Direttore del Dipartimento cui afferisce il Corso e previo nulla osta del Consiglio di Amministrazione. Essi durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

M

3. I Direttori delle Scuole di Specializzazione sono nominati dal Rettore su proposta del Direttore del Dipartimento a cui afferisce ciascun Corso, previo nulla osta del Consiglio di Amministrazione. Essi rimangono in carica di norma tre anni e sono rinnovabili, previa conferma annuale, anche tacita, del Rettore.
4. Il Collegio dei docenti è la struttura didattica competente a redigere il Regolamento didattico del corso di Studi, a norma dell'art. 17, comma 1, del Regolamento didattico di Ateneo, previo parere favorevole della Commissione didattica paritetica per le disposizioni di cui all'art. 17, comma 3, del Regolamento predetto. Il Regolamento didattico del Corso di studio è deliberato dal Consiglio del Dipartimento al quale il Corso afferisce e approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. Il Regolamento è emanato dal Rettore con proprio decreto.

Articolo 9

Organi e gestione dei Corsi di Dottorato di Ricerca

1. Il Corso di Dottorato di Ricerca è dotato di un organo collegiale denominato Collegio dei docenti del Dottorato, nonché di un Coordinatore del Corso di Dottorato, che ne assicura la direzione e il coordinamento scientifico e organizzativo.
2. Il Collegio dei docenti del Dottorato è composto da professori e ricercatori di elevata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, nonché, ove previsto, da esperti esterni appartenenti a enti di ricerca o istituzioni di alta qualificazione, anche internazionali. Possono altresì partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti dei dottorandi secondo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo.
3. Il Coordinatore del Corso di Dottorato è nominato dal Rettore, su proposta del Dipartimento cui afferisce il Corso, tra i professori di ruolo di comprovata qualificazione scientifica appartenenti al Collegio dei docenti. Egli dura in carica tre anni ed è rinnovabile secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Il Collegio dei docenti del Dottorato:
 - a. definisce il progetto formativo e scientifico del Corso, in coerenza con la programmazione strategica di Ateneo;
 - b. cura l'organizzazione delle attività didattiche e di ricerca dei dottorandi;
 - c. stabilisce i criteri per l'ammissione, la valutazione in itinere e finale dei dottorandi;
 - d. approva le attività formative e i percorsi individuali dei dottorandi;
 - e. monitora la qualità del Corso e i risultati conseguiti, anche ai fini dell'Assicurazione della Qualità.

M

5. Le modalità di funzionamento del Collegio dei docenti del Dottorato, nonché i criteri di composizione e le procedure di nomina del Coordinatore, sono disciplinati dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.

Articolo 10

Formazione post-laurea, continua e finalizzata

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dello Statuto, e nel rispetto della normativa vigente, l'Università istituisce ed attiva Corsi:
 - di dottorato di ricerca;
 - di specializzazione;
 - di master universitario di primo e di secondo livello -nel rispetto della disciplina vigente in materia - anche in collaborazione con qualificate istituzioni universitarie e di ricerca, italiane ed estere;
 - di educazione continua e formazione docenti.
2. Le modalità di istituzione ed attivazione dei corsi di cui al comma 1 sono disciplinate dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo.

Articolo 11

Strutture bibliotecarie e di supporto all'attività scientifica

1. L'Università può dotarsi delle strutture di servizio idonee al miglior svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, ivi incluse biblioteche e laboratori, anche in convenzione con altri Enti.
2. La modalità di funzionamento delle strutture di cui al comma 1 è disciplinata da apposite delibere del Consiglio di Amministrazione.
3. La gestione dei servizi bibliotecari prevede modalità che consentano la regolare consultazione degli studenti e del personale docente.



CAPO III

NORME PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Articolo 12

Chiamata dei professori

1. Il Rettore, sentiti il Senato accademico e le strutture didattiche propone al Consiglio di Amministrazione i posti vacanti di professore e di ricercatore da bandire, nell'ambito del numero complessivo di posti disponibili previsti dal piano strategico triennale approvato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione decide, con atto motivato, in ordine alla scelta della modalità da seguire per la copertura del posto, ricorrendo alle procedure come disciplinate dalla legge 30 dicembre 2010 n. 240 e le successive modifiche e integrazioni.
3. Le procedure sono attivate secondo le modalità previste dalle norme e dai regolamenti vigenti.

Articolo 13

Contratti e incarichi di insegnamento e tutorship

1. L'Università può attribuire incarichi della durata di un anno accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, ai sensi dell'art. 23, co. 1 della Legge n. 240/2010 e successive modifiche e integrazioni, per attività di insegnamento di alta qualificazione, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. Il conferimento degli incarichi è deliberato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della programmazione didattica annuale, previo parere del Nucleo di Valutazione sulla congruità del curriculum scientifico e professionale degli esperti individuati. Gli incarichi a titolo gratuito, a eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici e con enti che operano per il Servizio sanitario nazionale, non possono superare, nell'anno accademico, il 5% dell'Organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo.
2. Ferma restando la possibilità di affidare incarichi di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso, a professori e ricercatori universitari, anche di altri Atenei, l'Università può stipulare contratti a titolo oneroso ai sensi dell'art. 23, co. 2 della L. n. 240/2010 e successive modifiche e integrazioni, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione

M

scientifica nazionale, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti incarichi. Tali incarichi sono attribuiti previo espletamento di manifestazioni pubbliche di interesse, pubblicate sul sito di Ateneo con avviso contenente le caratteristiche dell'incarico che si intende affidare e i criteri di selezione.

3. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, l'Università può attribuire insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti di chiara fama stabilmente residenti all'estero. Il trattamento economico è definito dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico, anche a valere su fondi ad hoc donati da privati, imprese o fondazioni.
4. Al fine di promuovere l'esposizione dei discenti alle attività clinico-assistenziali, l'Università può stipulare accordi con strutture assistenziali che operano in convenzione col Servizio sanitario, anche allo scopo di favorire l'integrazione di personale ospedaliero qualificato nell'attività didattica integrativa e di supporto ai Corsi di Studio di area medico-sanitaria.

Articolo 14

Assunzione dei ricercatori a tempo determinato (RTT)

1. Il bando per la selezione dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, terzo comma della legge 30 dicembre 2010, n. 240 successive modifiche e integrazioni, è pubblicato almeno sui siti istituzionali dell'Università, del Ministero, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) - 4/\ Serie Speciale. Il bando riporta il numero dei posti, il settore concorsuale, quello scientifico disciplinare, ove previsto, ed un profilo contenente le caratteristiche del posto a concorso (ad es., gli elementi di qualificazione didattica e scientifica, i campi di didattica e ricerca, le funzioni specifiche di destinazione ...), nonché gli ulteriori eventuali requisiti di ammissione, la struttura di afferenza e i criteri di valutazione.
2. Il bando individua altresì i termini per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le norme in vigore. Il Consiglio di Amministrazione può abbreviare tali termini, in caso di motivata urgenza.
3. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applicano e si intendono integralmente richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia di assunzioni di ricercatori a tempo determinato, nonché i regolamenti interni di Unineuromed. In sede di prima applicazione e sino alla costituzione degli organi di ateneo il Consiglio di Amministrazione procede alla indicazione delle procedure di cui al presente articolo al fine



di raggiungere gli standard minimi di docenza richiesti dalla legge sulla base delle disposizioni statutarie.

Articolo 15

Contratti di ricerca, incarichi post-doc e incarichi di ricerca

1. L'Università conferisce contratti di ricerca, incarichi post doc e incarichi di ricerca ai sensi della L. n. 240/2010 e successive modifiche e integrazioni, anche in relazione a specifici progetti finanziati da terzi, secondo le modalità previste dalle norme e dai regolamenti vigenti.



CAPO IV NORME DISCIPLINARI

Articolo 16 Codice Etico

1. L'Università, anche ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, si dota di Codici di comportamento il cui rispetto da parte della comunità di Unineuromed, intesa in senso comprensivo del personale docente, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, costituisce obbligo contrattuale.
2. La violazione delle predette regole costituisce illecito disciplinare.

Articolo 17

Norme e procedimenti disciplinari

1. Per il personale accademico i procedimenti disciplinari si svolgono secondo quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto.
2. Per il restante personale si applicano le procedure previste dalle norme che disciplinano i rapporti di lavoro di diritto privato e dai contratti collettivi di lavoro adottati da Unineuromed.

M

CAPO IV

NORME RELATIVE AL DIRITTO ALLO STUDIO

Articolo 18

Politiche attive per il diritto allo studio

1. Ai sensi dell'Articolo 1 dello Statuto l'Università attua tutte le attività necessarie per realizzare politiche attive di diritto allo studio finalizzate alla realizzazione del dettato di cui all'Articolo 34 della Costituzione, che prevede la rimozione di ostacoli all'accesso degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, ai gradi più alti degli studi.
2. L'Università, ai sensi della normativa vigente, ed in particolare del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, stipula apposita convenzione con gli Organismi regionali per il diritto allo studio al fine di poter gestire direttamente i fondi eventualmente attribuiti ai propri studenti.
3. L'Università può in ogni caso assegnare risorse proprie o reperite da soggetti donatori all'incremento delle attività di diritto allo studio.
4. L'Università può prevedere appositi programmi finalizzati alla concessione di prestiti e altre forme di finanziamento ai propri iscritti.
5. L'Università provvede a rendicontare l'attività di diritto allo studio secondo le indicazioni degli Organi regionali e nazionali. La pianificazione e gestione delle risorse dedicate al diritto allo studio finanziate dall'Università, da Enti pubblici e da soggetti privati è affidata al Direttore Generale e ad un docente di ruolo designato dal senato accademico ed espressione dei Dipartimenti in attuazione di specifiche direttive e indicazioni deliberate dal CdA.
6. L'utilizzo delle risorse dedicate al diritto allo studio viene rendicontato annualmente al senato accademico, ai Dipartimenti ed al Consiglio di Amministrazione.



CAPO V

SISTEMA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITA' DELL'ATENEO

Articolo 19

Sistema di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo

1. La governance del sistema di Assicurazione di Qualità (AQ) di Ateneo è strutturata sui seguenti Organi e Organismi:
 - a. Il Consiglio di Amministrazione
 - b. Senato Accademico
 - c. il Presidio della Qualità di Ateneo;
 - d. il Collegio dei docenti di ciascun Corso di Studio;
 - e. la Commissione Paritetica Docenti - Studenti;
 - f. il Nucleo di valutazione di Ateneo.
2. Ciascuna Struttura primaria e ciascun Corso di Studio individuano, al proprio interno, un Referente per l'Assicurazione della Qualità.
3. Il Consiglio di Amministrazione svolge la propria attività mediante i poteri di programmazione, pianificazione, indirizzo e vigilanza, attribuitigli dallo Statuto ed è il centro decisionale e di controllo cui riferiscono gli Organi interni del Sistema di AQ. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio di Amministrazione si avvale del Senato Accademico per le competenze ad esso attribuite dallo Statuto.
4. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, il Nucleo di Valutazione assicura:
5. il controllo annuale dell'applicazione dei criteri e degli indicatori per la valutazione periodica;
6. la verifica dell'adeguatezza dei criteri e delle metodologie dei processi di autovalutazione;
7. l'acquisizione delle valutazioni degli studenti;
8. il supporto nell'impostazione e nell'aggiornamento del sistema di indicatori monitorati dai Dipartimenti.



Articolo 20

Presidio della Qualità di Ateneo

1. Il Consiglio di Amministrazione istituisce il Presidio della Qualità di Ateneo.
2. Il Presidio di Qualità riporta al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ed è composto dai seguenti componenti nominati dal Rettore:
 - a. Delegato del Rettore per la Qualità (che lo presiede);
 - b. Consigliere Delegato;
 - c. Rappresentanti dei Collegi dei docenti dei Corsi di Studio nel numero massimo di tre designati su indicazione del Senato Accademico;
 - d. Due esperti di Assicurazione della Qualità, di cui uno che funge da responsabile operativo.
3. Il Presidio di Qualità è l'Organo dell'Ateneo responsabile di:
 - a. dare attuazione alle politiche di Assicurazione della qualità sulla base degli input ricevuti dal Consiglio di Amministrazione e dagli Enti di regolazione esterni (Mure Anvur);
 - b. garantire il raggiungimento degli standard di qualità attesi e del loro miglioramento continuo attraverso un costante monitoraggio dei processi di autovalutazione delle attività di ricerca delle Strutture primarie e della didattica dei singoli Corsi di Studio;
 - c. Organizzare e monitorare le rilevazioni delle opinioni degli studenti.
4. Competono pertanto al Presidio della Qualità:
 - a. la supervisione delle procedure di AQ dell'Ateneo per una loro applicazione adeguata e uniforme;
 - b. la proposta di strumenti comuni per l'AQ e di attività formative tese alla loro applicazione;
 - c. l'individuazione e aggiornamento degli indicatori di qualità per le diverse tipologie di attività dell'Ateneo;
 - d. l'Organizzazione e la verifica dell'aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-CdS di ciascun Corso di studio dell'Ateneo e nelle SUA-RD di ciascun Dipartimento dell'Ateneo;
 - e. l'Organizzazione e la verifica dello svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche e per le attività di ricerca;
 - f. l'Organizzazione e verifica dei flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione per le attività formative e per le attività di ricerca;



- g. l'Organizzazione e verifica dei flussi informativi sulle attività formative da e per le Commissioni Paritetiche docenti-studenti.

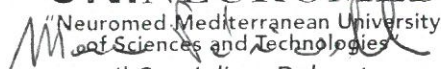
Articolo 21

Commissione Paritetica Docenti - Studenti

1. In ciascun Dipartimento è costituita la Commissione Paritetica docenti - studenti di cui all'art. 2, comma 2, lettera g) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La Commissione valuta:
2. i risultati di apprendimento attesi e le competenze atte a garantire il soddisfacimento delle prospettive occupazionali;
3. l'efficacia dell'attività didattica, dei metodi di insegnamento e di esame, delle attrezzature e del sistema logistico;
4. l'efficacia degli interventi correttivi e la trasparenza delle informazioni pubblicate sui Corsi di Studio.
5. La Commissione è formata da almeno uno studente per ogni Corso di laurea e Corso di laurea magistrale e da un pari numero di docenti designati con modalità definite da apposito regolamento.
6. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso spese.

Articolo 22 Norme finali

1. Le norme del presente regolamento trovano applicazione dal giorno successivo dalla sua emanazione.
2. Qualsiasi modifica al presente regolamento dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze previste dallo Statuto.
3. Il presente regolamento è pubblicato, ai fini conoscitivi e di trasparenza, sul sito dell'Ateneo.

UNINEUROMED
Mediterranean University
of Sciences and Technologies

Il Consigliere Delegato
Dr. Marco Patriciello